

faccio osservare alla Camera che non dovremo pronunciare dietro il giudizio altrui, ma bensì sopra fatti che sono consacrati nella istruttoria.

DI FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, io non avrei certamente presa la parola in questa discussione qualora si fosse limitata, come pur sembrava in sul principio, alla sola estimazione dei fatti che l'onorevole relatore ha indicati non come *prove*, ma, a suo dire, siccome *idee e nozioni* di corruzione o pressione sulla elezione di Desio, o, per chiamare le cose con i loro propri nomi, siccome un *sospetto* di broglio elettorale. La Camera è sola giudice della validità dell'elezione; ed io che sono e sarò sempre scrupoloso propugnatore dei diritti e delle attribuzioni di ciascun potere dello Stato, non avrei presa la parola in questa questione, se non avessi intese alcune frasi le quali, per coloro che non tenessero calcolo dell'intenzione di chi le pronunciava, potrebbero sembrare tali da menomare il decoro, l'onore ed il diritto della magistratura... (Sì! sì! No! no!) Mi permettano, non intendo offendere alcuno.

Si è detto che la magistratura abbia ecceduto le sue attribuzioni deliberando, dietro i risultamenti dell'inchiesta ad essa demandata dalla Camera, sopra l'esistenza di un reato di corruzione elettorale. Signori, se la magistratura avesse emesso giudizio alcuno intorno all'imputazione di brogli elettorali per dedurne la conseguenza della validità o nullità dell'elezione, io non avrei potuto disconvenire che un trascorrimiento dalle proprie attribuzioni ci fosse stato; ma ben altri sono i criteri sui quali la Corte d'appello di Milano ha fondata la propria deliberazione.

Quando un'inchiesta si ordina sopra fatti che possono avere un duplice carattere, quello cioè di reato, e quello d'altro fatto qualunque, dal quale può derivare la nullità dell'elezione, duplice può essere lo scopo dell'investigazione: l'uno relativo alla loro punibilità, l'altro alla influenza che possono avere sulla questione della validità dell'elezione stessa. Il deliberare di questa, spetta unicamente alla Camera: a giudicare di quella è competente il solo potere giudiziario.

S'immagini, per esempio, che fossero risultati dall'inchiesta indizi sufficienti per ritenere che un grande misfatto fosse stato commesso; certo non vi sarebbe alcuno in questa Assemblea il quale penserebbe potersi interdire all'autorità giudiziaria di procedere innanzi nell'esercizio dell'azione penale fino a che la Camera avesse pronunciato il giudizio della validità o nullità dell'elezione; specialmente se si considera che in un solo caso la legge ha espressamente stabilito la sospensione dell'esercizio dell'azione penale per reato di pressione o corruzione in materia di elezioni, limitandola alla chiusura del verbale delle operazioni elettorali. (*Rumori*)

E perciò, nel caso attuale, se nel formare l'inchiesta, l'autorità giudiziaria ha riconosciuta la necessità di investigare intorno all'esistenza, o meno, di un'azione

penale per broglio elettorale, non lo ha fatto allo scopo di giudicare della validità dell'elezione stessa, ma per esaminare nei limiti delle proprie attribuzioni se risultavano le prove di un reato, e se vi era, o no, luogo a spedire un mandato di cattura o di comparizione; come non ha ecceduto tali attribuzioni, allorchè, apprezzando come potere giudiziario i risultamenti dell'inchiesta, ha deliberato *non esservi prove di reato*. Il quale intendimento del magistrato si rende ancora più manifesto se si osserva che per alcuno dei fatti ha motivata la deliberazione di non farsi luogo a procedimento dalla incertezza sulla persona dell'imputato; e quindi non ha dubitato del fatto, ma del suo autore.

Ciò posto, è evidente che la deliberazione del potere giudiziario, circoscritta ne' termini e ne' limiti precisi di un atto legalmente compiuto colle forme e nella sede giudiziaria, può essere uno dei documenti dell'inchiesta, ma non è un giudizio pregiudiziale, che debba influire sulle deliberazioni successive, nè un giudicato che possa in verun modo vincolare la Camera.

La Camera può ordinare che si legga quell'atto come un documento unito all'inchiesta; può deliberare che si leggano tutti gli altri atti, o viceversa può limitarsi a quanto il relatore ne ha riferito; di ciò essa sola è giudice, come è sola giudice della validità dell'elezione stessa: ma è però altrettanto certo che il potere giudiziario, il quale ha circoscritto la sua azione a conoscere unicamente di un reato del quale era sorto sospetto, non abbia per nulla eccedute le proprie attribuzioni. (*Benissimo! a destra*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. È la seconda volta che io prendo la parola su quest'incidente, ma vi sono costretto.

L'onorevole Boggio domandava il deposito degli atti nella Segreteria. Quando un deputato, sia pure uno solo, fa questa domanda, io credo che la Camera non possa rifiutarla, perchè ogni deputato ha non solo il diritto ma il dovere di votare con conoscenza di causa. E quando avete un'inchiesta un deputato può pretendere che gli atti sieno depositati onde chiunque ne possa prendere visione. E siccome i deputati non sapevano prima che quest'inchiesta fosse depositata, poichè fu, appena giunta, mandata all'ufficio che l'esaminò, non vi ha dubbio che per questa parte la proposta Boggio non può essere respinta.

Viene poi una seconda questione, ed è quella relativa ai documenti di cui l'onorevole Guerrieri ha domandata la lettura. Si disse che il magistrato ha oltrepassato il proprio mandato.

In questo mi duole non poter essere d'accordo col l'onorevole ministro di grazia e giustizia. È la prima volta che si presenta alla Camera un fatto di questa natura. Più volte si ordinarono inchieste, e non è molto ne ordinammo una sull'elezione di Soresina: ebbene che cosa è avvenuto? Il potere giudiziario fece